

Publicato il 15/02/2022

N. 01842/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11722/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11722 del 2021, proposto da

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni D'Amato e Marco Zangara, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento prot. n. 0000181 del 17 agosto 2021, comunicato al ricorrente il 25 agosto 2021, con il quale veniva decretata l'esclusione del signor _____ dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile

del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (concorso indetto con decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676), all'esito del giudizio di non idoneità fisica espresso dalla Commissione medica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676;

- del verbale della Commissione medica n. 109 del 20 luglio 2021, con il quale è stata attestata la non idoneità psicofisica del signor in conseguenza di una alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM) 27,3% – decreto Ministero interno 4 novembre 2019, n. 166, articolo 1, comma 1, lettera *b*);

- della scheda medica, della cartella clinica, dei referti e degli ulteriori accertamenti, relativi al ricorrente e predisposti dalla Commissione medica, nella parte in cui decretano l'inidoneità psicofisica del candidato e la conseguente esclusione dall'iter selettivo;

nonché, per quanto occorrer possa:

- di tutte le graduatorie adottate nell'ambito del procedimento di selezione in questione, nella misura in cui siano lesive per il ricorrente;

- dell'articolo 9 del bando e del richiamato regolamento, nella parte in cui stabiliscono che il giudizio definitivo di non idoneità della Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2008, n. 163, comporta l'esclusione dalla procedura;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se e in quanto esistente, nonché lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito *web* del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato "*Atti di notifica*", nonché di un collegamento nella sezione "*In evidenza*", dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente,

entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 22 aprile 2022;

Ritenuto di rinviare alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 22 aprile 2022.

Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.